



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

n. 2016/66 del 07/03/2016

Oggetto: ISTITUZIONE LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ CONSENTITA LUNGO LA S.P. N. 37 “SALZANO - SCORZÈ” NEI COMUNI DI SALZANO E SCORZÉ

Proposta n° 2016/24/99

Il Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Collaboratore: VOLPE ADRIANO

IL DIRIGENTE

Visti:

- che il tratto della S.P. n. 37 “Salzano - Scorzè” in Comune di Salzano in corrispondenza con l’intersezione con la S.P. n. 38 “Mestrina” è di competenza della Città metropolitana di Venezia;
- le caratteristiche geometrico-funzionali e plano-altimetriche del tratto della Strada Provinciale n. 37 in corrispondenza dell’intersezione con la S.P. n. 38 “Mestrina”, nonché il particolare contesto di edificazione limitrofa;
- le tipologie ed i volumi di traffico veicolare rilevati a seguito alle indagini effettuate, ed i coefficienti di incidentalità e di danno sociale stimati lungo la Strada Provinciale n. 37;
- l’art. 142, comma 2, del D.Lgs. 30.04.1922 n. 285 che prevede che gli Enti proprietari hanno l’obbligo di adeguare i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre i limiti di velocità localizzati diversi da quelli fissati dal comma 1 del medesimo articolo;
- il verbale del 04.11.2010, con il quale è stata provvisoriamente consegnato alla società Veneto Strade S.p.A. e per i compiti di manutenzione relativi alla pavimentazione, alla segnaletica orizzontale e verticale, e delle barriere stradali, il tratto di S.P. n. 37 compreso tra l’intersezione con la S.P. n. 38 e l’intersezione con la S.R. n. 245;
- la delibera di Giunta Comunale di Salzano n. 87 del 14.06.2005 inerente alla delimitazione dei centri abitati ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Ravveduto che per i motivi di cui sopra ed ai fini della sicurezza degli utenti della strada, si intende procedere ad una revisione dei provvedimenti già adottati per limitare la velocità lungo i tratti di Strada Provinciale n. 37 “Salzano - Scorzè” in avvicinamento all’intersezione con la S.P. n. 38 “Mestrina”, in entrambe le direzioni;

premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione delle’ente, ivi comprese le attribuzioni agli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

visti:

- gli artt. 5 e 6, e 141 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii;
- il Regolamento di Attuazione del predetto D.Lgs. approvato con D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 e ss.mm.ii;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
- l’art. 31 del Nuovo Statuto Provinciale;
- l’art 55 del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.P. n. 230 del 29 dicembre 2010, modificato con D.G.P. n. 82 del 22 giugno 2011;

ORDINA

1. l’istituzione del limite di velocità di 50 km/h (figura II 50 art. 116 del D.P.R. 495/1992), lungo la Strada Provinciale n. 37 “Salzano - Scorzè” nei tratti in avvicinamento all’intersezione con la S.P. n. 38 “Mestrina”, in entrambe le direzioni;
2. Il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada.

AVVERTE

- che la presente ordinanza revoca tutte le precedenti disposizioni relative ai limiti di velocità massima lungo i tratti in avvicinamento della S.P. n. 37 “Salzano - Scorzè” di competenza della Città metropolitana di Venezia;
- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l’apposizione, a cura e spese della Città metropolitana di Venezia, della prescritta segnaletica stradale verticale secondo quanto

stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992, con inizio dalle ore 13.00 del 07.03.2016, e resterà valida sino alla revoca della stessa;

- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo della Città metropolitana di Venezia, dei Comuni di Salzano, e dell'Unione dei Comuni del Miranese;
- che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- che è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- che contro il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN

atto firmato digitalmente